

dei particolari non abbiamo niente; dunque per questi bisogna ammettere le consegnazioni che faranno i proprietari. Quando noi sapremo che nel comune A vi esiste, per esempio, una superficie di 100 mila ettari di terreni appartenenti alle proprietà private, quando queste proprietà private, colla consegna che si farà, verranno a ritornare alla somma di 100 mila ettari, noi diremo: il catasto è giusto ed esiste, ma senza questo come potremo procedere? Sarebbe necessario venire alla misurazione di tutte le proprietà, cioè alla formazione di un catasto perfetto, ciò che porterebbe troppo in lungo. Dunque conchiudo dicendo che non si può adottare il mezzo adottato in terraferma, ma che bisogna venire alle prescrizioni dell'articolo 7, le quali, se non sono abbastanza esplicite, vi si supplirà con articoli addizionali.

In quanto poi alle norme, ossia alle basi stabilite dall'articolo 3, io non trovo che vi sia dubbio, poichè quando si dice sulla base ed in proporzione del reddito netto e imponibile, sembra che non vi debba esser luogo ad alcun equivoco nella interpretazione di questa frase.

Quindi coll'articolo 7 e coi successivi che potranno proporsi si indicherà che cosa si intenda per questo reddito netto imponibile, ed infatti che cosa è il reddito? È il prodotto che deve essere netto, vale a dire sotto deduzione delle spese di coltura, come spiegava ieri il ministro dei lavori pubblici, ossia il medio reddito netto; e quando ciò sia spiegato in un articolo successivo, cessa ogni dubbio, per conseguenza si potrebbe adottare l'articolo tal quale venne proposto dalla Commissione.

**DE CANDIA, commissario regio.** Signori, noi siamo sotto l'impero della necessità, è questa di sopprimere quanto più prontamente si possa i tributi attuali in Sardegna, di abolire le decime, infine di torre tutte quelle gravezze che da molto tempo sovrastano su quel popolo.

Se la Camera crede che il Governo debba presentare una legge regolamentaria, la quale abbia a tener conto di tutte le condizioni di cose che sono necessarie per un sistema esatto censuario, noi possiamo forse rinunziare all'attuazione di questa legge per il 1852. Per conseguenza io credo che per il momento dobbiamo procedere coi mezzi che più specialmente si accennano nell'articolo 7, in occasione della discussione del quale mi riservo di somministrare alla Camera degli schiarimenti in proposito; credo, dico, che dobbiamo valerci di quelle norme che sommariamente si indicano nell'articolo medesimo per poter avere, se non un esatto censimento secondo i più rigorosi sistemi, almeno una perequazione del tributo, e far cessare così tutte quelle esorbitanti anomalie che esistono in quel paese, e perciò per il momento mi unirei a coloro che sono d'avviso di rimandare questa discussione al momento che si discuterà l'articolo settimo.

**TORRELLI.** Quando la Commissione ammetteva la massima « che le contribuzioni prediali dovessero ripartirsi unicamente sulle proprietà fondiarie sulla base del reddito netto imponibile » ammetteva con questa massima un sistema intero.

Tutti sanno che diverse furono le basi adottate presso i diversi paesi e secondo le diverse epoche. Alcuni presero per base il valore venale delle proprietà fondiarie, altri presero per base la rendita netta imponibile; fra i diversi sistemi la Commissione non esitò a decidersi per il secondo, ossia per il reddito netto imponibile.

Ieri ancora si volle da qualcheduno mettere in dubbio l'attualità di questo sistema, ma sorse a sua difesa il ministro dei lavori pubblici col dire che « questo era appunto il metodo tenuto nella Lombardia nella formazione del censimento

milanese, » che fu per lungo tempo ed è ancora attualmente un censimento modello.

Quando io dico: si è ammesso un sistema intero, intendendo che si è ammesso tutto quello che è annesso a questo sistema.

Ora cosa è che forma un sistema? È un complesso di principii fondamentali dai quali derivano come corollari tutte le norme che devono servir di guida nella attuazione del sistema; ma queste non s'apprendono che con lungo studio. E per verità, o signori, le cognizioni che si richiedono da un ingegnere censuario sono molte e non comuni; ma quando io dico ad un ingegnere censuario: fate il censimento sulla base del reddito netto imponibile, faccio appello a tutte quelle regole che la sua scienza gli detta, perchè offenga quello scopo nel miglior modo possibile, e la sua scienza scioglie tutte le difficoltà che ha elevate l'onorevole deputato Lanza, non che quante altre possono elevarsi. Se noi ammettiamo tale o tal altro principio speciale, corriamo pericolo di far confusione, ossia confondere quanto la scienza ha già chiarito, ovvero, per non far confusione, dovremmo trascrivere nella legge tutte le norme del censimento, perchè quelle sono tutte collegate fra di loro, e per darne un esempio la Camera mi permetterà di leggere poche linee tolte da un'operetta del conte Carli, intitolata: *Storia del censimento milanese*, dalle quali risulterà come il reddito netto ne fu realmente la base, per mezzo della quale si venne a rilevare il vero valore dei fondi: *Metodo per valutare il prodotto dei fondi e ridurli a valor capitale*.

« § VI. Per depurare il vero valore dei fondi con giustizia dal prodotto del terreno, si levarono non solo la semente e le spese della coltivazione, ma altresì la spesa degli edifici e delle riparazioni; cosicchè poste queste tali sottrazioni a fronte del ricavato, ne venisse a risultare una rendita vera ed ingenua. »

E più sotto:

« Altra detrazione da questo ricavato s'è fatta, cioè per riguardo agli infortuni celesti; e però a fondi coltivati e situati alla pianura si sottrasse la nona parte di tutta la stima, a quelli del lino la settima, ai prati la decimaquinta ed ai boschi la decimaottava.

« Nelle parti montuose, alle selve od ai fondi abitati e coltivati si levò la settima, e nei terreni adacquatorii le spese della condotta e mantenimento delle acque.

« Ridotta in netto la rendita dei fondi, se ne formò un valore capitale in ragione del quattro per cento, ridotto alla ragione di scudi da lire 6. Fatte le sottrazioni suddette e formati i calcoli pel netto prodotto, s'è stabilito dunque che per ogni quattro scudi si assegnasse un valor capitale di scudi cento, sopra i quali scudi cento cader dovesse la distribuzione del carico e del tributo. »

Noi adunque, partendo pure da siffatta base, abbiamo adottato il sistema intero; l'eseguirlo spetta al potere esecutivo.

La Commissione ha dovuto inserire l'articolo 7 perchè seguendo il sistema suddetto occorre non già fare un catasto provvisorio, ma un catasto stabile; epperò coll'articolo suddetto essendosi deviato, si sono dovute determinare le norme le più essenziali colle quali si debbe effettuare.

Se avessimo avuto il tempo necessario per formare un catasto stabile, gli è certo che non si sarebbe dato ad uomini capaci, versati in siffatta scienza l'incarico di far quanto occorreva, seguendo sempre le norme di quel sistema.

Per tali ragioni invito la Camera ad adottare l'articolo 3 tal